

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA IN CHIRURGIA BARIATRICA

TRA

L'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE della Repubblica di San Marino, di seguito denominata ISS - con sede legale in Via Scialoja, 20 Cailungo 47893 Repubblica di San Marino, nella persona del Direttore Generale Dott. Andrea Gualtieri;

E

L'AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA, - di seguito denominata AUSL di Bologna (P.I. e C.F. 02406911202), con sede legale a Bologna, Via Castiglione n. 29, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Chiara Gibertoni:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Con la presente convenzione l'ISS si impegna a garantire all'AUSL di Bologna prestazioni di consulenza in ambito di chirurgia bariatrica ad opera dell'UO Chirurgia dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino.

Obiettivo della collaborazione è sviluppare e incrementare l'attività di chirurgia bariatrica, già presente in AUSL di Bologna, mediante attività di tutoraggio in sala operatoria che porti al consolidamento delle tecniche chirurgiche tradizionali, all'introduzione di tecniche mini-invasive e innovative oltre a favorire lo sviluppo delle clinical competence dei professionisti coinvolti, in particolare i più giovani.

La collaborazione, nel lungo periodo, permetterà la strutturazione di un percorso omogeneo e di presa in carico globale del paziente basato sulle migliori evidenze disponibili in letteratura; garantirà al paziente una migliore professionalità da parte dei chirurghi e la possibilità di venire curato utilizzando i trattamenti più appropriati, sia dal punto di vista clinico che chirurgico; favorirà lo sviluppo delle competenze dei professionisti; porterà alla condivisione dei criteri per l'avvio dei singoli casi al percorso preliminare alla chirurgia bariatrica.

Art. 2 – Modalità di espletamento

Le prestazioni di cui al precedente art. 1 saranno eseguite presso le strutture dell'AUSL di Bologna e precisamente presso l'Ospedale di Bentivoglio dove opera il Responsabile di Programma di Chirurgia Malassorbitiva. L'AUSL di Bologna si impegna pertanto a mettere a disposizione del consulente ambienti idonei e attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività.

Le prestazioni saranno effettuate dal Consulente al di fuori dell'orario di lavoro. Le date degli accessi, della durata massima di 10 ore ciascuno e per un massimo di 30 accessi/anno, verranno concordate dai professionisti dell'AUSL e dalla UO di Chirurgia dell'ISS ed avranno frequenza settimanale o quindicinale. Le presenze del Professionista consulente saranno rilevate dall'AUSL di Bologna e comunicate all'ISS per i successivi adempimenti di verifica e addebito.

Art. 3 - Aspetti economici



Per l'attività di consulenza di cui all'art. 1, l'AUSL di Bologna si impegna a corrispondere all'ISS un compenso pari a € 85/ora, per il tempo di permanenza presso la struttura ospedaliera; si impegna altresì a corrispondere il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina per km, più il rimborso delle spese autostradali.

Art. 4 – Modalità di pagamento

I corrispettivi di cui all'art. 3 sono a carico dell'AUSL di Bologna che provvederà al pagamento con le modalità indicate nella fattura che sarà emessa dall'ISS per le prestazioni effettivamente erogate.

Art. 5 – Assicurazione

L'AUSL di Bologna risponde per la responsabilità civile verso terzi in relazione ad eventuali danni derivanti da responsabilità dei propri dipendenti e/o collaboratori nelle forme previste dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie" avviato con la L.R. n. 13/2012 e reso operativo con Delibera di Giunta regionale n. 1350/2012 e successive modifiche e integrazioni. Il consulente dovrà provvedere in proprio a qualsiasi ulteriore e diversa copertura assicurativa, in particolare per colpa grave.

Art. 6 – Radioprotezione

Se l'attività di consulenza non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del consulente nessun atto è dovuto dal committente. Se il Professionista svolge presso il committente attività comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, indipendentemente dalla classificazione che verrà a lui assegnata dall'Esperto Qualificato del committente (cat. A o cat. B), il committente si impegna a fornire la sorveglianza dosimetrica e a trasmettere all'ISS, con la periodicità delle letture dei dosimetri personali, i dati dosimetrici del consulente.

Il consulente si impegna a rispettare le norme interne di comportamento predisposte dal committente coadiuvato dall'Esperto Qualificato del committente stesso.

L'Esperto Qualificato del committente e l'Esperto Qualificato del professionista, per le competenze del datore di lavoro previste dalla normativa in materia, sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di dette norme, secondo modalità da trattare direttamente.

Art. 7 – PRIVACY

Con riferimento al DLgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" le parti si danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l'AUSL di Bologna, che designa come Incaricato del trattamento dei dati il consulente limitatamente:

al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità del presente accordo;

all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

E' fatto obbligo all'Incaricato del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e di svolgere le operazioni di trattamento secondo l'ambito consentito relativo al profilo professionale di appartenenza, nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato.



Art. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Per quanto attiene gli obblighi di condotta dei Consulenti si richiama l'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165".

Art. 9 - FORO

In caso di controversie inerenti la presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 10 – VALIDITA'

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 aprile 2019.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte dei contraenti da comunicarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo PEC.

Art. 11 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO


La presente convenzione viene sottoscritta con forma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della legge 241/1990 e s.m.i. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A del D.P.R. n. 642/1972 – Tariffa parte I, è assolta dall'AUSL BO con le modalità previste dal D.M. 17/6/2014 (autorizzazione n. 311863 del 9/4/2004 dell'Agenzia delle Entrate). La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/86 – Tariffa parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto approvata e sottoscritto in forma digitale

Per l'Azienda USL di Bologna

Il Direttore Generale


Dott.ssa Chiara Gibertoni



Per l'Istituto per la Sicurezza Sociale

Il Direttore Generale

Dott. Andrea Gualtieri



1.4 SET. 2018